

lippo, i deputati alla Camera francese si preoccupassero di quel pericolo per la pubblica incolumità, che era in allora rappresentato dall'introduzione delle ferrovie in Francia. In ogni tempo la novità è raffigurata come un pericolo per la pubblica incolumità. (*Si ride*). In questa materia occorre una norma, la più semplice possibile, che si presti meno di qualsiasi altra agli equivoci, e che riaffermi il concetto fondamentale in materia, e cioè, che, tanto la responsabilità del conducente, come quella del proprietario del veicolo, si devono presumere fino a prova contraria.

Questo deve bastare; è inutile e pericoloso fare casistiche, è anche superfluo parlare dell'uso del veicolo contro il consenso o senza il consenso del proprietario. La norma deve essere semplicissima ed è quella dell'inversione dell'onere della prova. Non vi si aggiunga nulla, perchè si corre il rischio di complicarla e di renderla suscettibile di malintesi e di equivoci, che nel campo della giurisprudenza, dell'applicazione pratica del diritto, possono portare a conseguenze estremamente dannose.

Onorevoli camerati, lo finito!

La necessità che si è sentita in questi ultimi anni di modificare ripetutamente le norme legislative che regolano la materia della sistemazione stradale e della disciplina della circolazione, e l'interesse che su di essa va prendendo il pubblico, dimostrano che questo è un campo in continuo divenire; dimostrano soprattutto che la nostra Nazione ha nelle sue arterie un ritmo ognor più rapido ed intenso di traffico, indice della sua cresciuta potenza ed espansione economica.

Bisogna che il Codice della strada, che sarà emanato in un prossimo domani, non mortifichi ma moderi, non intralci ma ordini, non costringa in rigide strettoie, ma consenta una sana elasticità.

Esprimiamo l'augurio, onorevoli camerati, che esso possa favorire la volontà di vita e di crescita che, sotto l'egida del Fascismo, ogni giorno, va affermando il popolo italiano. (*Vivi applausi — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dei lavori pubblici.

BIANCHI MICHELE, *ministro dei lavori pubblici*. (*Applausi*). Brevissime dichiarazioni. La pregevole relazione dell'onorevole camerata Bertacchi, la molto interessante discussione svoltasi in quest'Aula e che sarà ripresa nell'altro ramo del Parlamento, i voti formulati dagli enti e dalle Associazioni che si interessano del problema stradale, gli eventuali

suggerimenti che vorrà dare la Commissione interparlamentare che sarà nominata, saranno debitamente tenuti presenti nella redazione definitiva del Codice della strada, redazione che viene delegata al Governo del Re. (*Vivi applausi*).

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

ART. 1.

È convertito in legge il Regio decreto 2 dicembre 1928, n. 3179, contenente norme per la tutela delle strade e per la circolazione.

Su questo articolo 1, in relazione all'articolo 48 del decreto di legge, è stato presentato un emendamento firmato dagli onorevoli Schiavi, Calvetti, Fornaciari, Calore, Ranieri, Tullio, Razza, Gaddi-Pepoli, Fregonara, Angelini. Ne do lettura:

« All'articolo 48 del Regio decreto-legge 2 dicembre 1928, n. 3179, che dice: Tutti i veicoli a trazione animale debbono essere muniti di freno mantenuto sempre in condizioni di normale efficienza e disposto in modo da poter essere in qualsiasi occasione facilmente e rapidamente manovrato.

aggiungere:

« È fatta eccezione per i veicoli che percorrono normalmente strade assolutamente pianeggianti ».

L'onorevole Schiavi ha facoltà di svolgere questo emendamento.

SCHIAVI. L'argomento è di poca entità e non so se meriti l'attenzione della Camera; ma la preoccupazione che ha spinto me e gli altri colleghi a presentare l'emendamento è di togliere uno stato di malcontento che esiste nelle nostre campagne della pianura. La necessità del freno, mentre è riconosciuta per la montagna e per la collina, non è riconosciuta assolutamente per la pianura e facilmente i nostri contadini, che hanno dei mezzi quasi primitivi di trasporto, non sanno il perchè debbano essere soggetti a delle contravvenzioni quando non sanno che cosa sia il freno.

Io ho visto il primo comma dell'articolo 48 che dice: « Sono esclusi da tale obbligo i carri agricoli destinati esclusivamente al trasporto dei prodotti del suolo e di materiali per uso delle colonie od aziende agricole alle quali appartengono, quando circolano su strade pianeggianti ».

Io vorrei che questo concetto fosse esteso a tutti quanti i veicoli, perchè se usiamo